



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VIII – Grandi progetti d'investimento e sviluppo economico territoriale

CONTRATTI DI SVILUPPO

Modifiche e integrazioni alla disciplina di cui al d.m. 9 dicembre 2014 introdotte con il d.m. 8 novembre 2016

Indicazioni operative al Soggetto gestore

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016) sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto del 9 dicembre 2014 (nel seguito "*decreto*") che costituisce la normativa di attuazione dello strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

In proposito, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, con nota del 1° febbraio 2017, n. 9062, ha fornito al Soggetto gestore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia (nel seguito "*Agenzia*"), le opportune indicazioni operative. Quelle di diretto interesse delle imprese sono riportate di seguito.

1. Accelerazione delle procedure e riduzione del termine di realizzazione degli investimenti

In primo luogo, il decreto dell'8 novembre 2016 ha introdotto una serie di modifiche volte ad assicurare una migliore scansione delle fasi procedimentali e ad introdurre specificazioni utili alla corretta operatività dello strumento. Il decreto prevede altresì una riduzione a 36 mesi del termine di ultimazione degli investimenti.

Talune delle modifiche procedimentali sono finalizzate ad una accelerazione delle procedure di valutazione e gestione dei programmi di sviluppo, con riduzione di alcuni dei termini posti a carico dell'*Agenzia* e dei soggetti proponenti. Si ricorda inoltre che gran parte di tali modifiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto 8 novembre 2016 sono applicabili anche alle domande presentate anteriormente alla pubblicazione del predetto decreto.

L'*Agenzia* dovrà provvedere, come di consueto, a dare evidenza dei nuovi termini previsti e delle relative sanzioni applicabili nelle comunicazioni effettuate alle imprese beneficiarie nel corso delle attività di verifica e gestione dei programmi.

La riduzione dell'arco temporale di realizzazione degli investimenti contribuisce ad accentuare il carattere di immediata cantierabilità che gli investimenti da finanziare devono possedere, cui andrà dedicata una particolare attenzione nella fase istruttoria dei programmi.

2. Procedura per la sottoscrizione degli Accordi di sviluppo

Il *decreto* ha poi introdotto, con le disposizioni di cui all'art. 9-bis "*Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni*", una specifica procedura per il finanziamento e la



valutazione dei programmi di sviluppo di consistenti dimensioni, a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

- **Attivazione delle procedure**

L'attivazione delle procedure per la sottoscrizione degli Accordi di sviluppo deve essere effettuata dal soggetto proponente mediante apposita istanza, di seguito *istanza*, da trasmettere all'*Agenzia* unitamente alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1 del *decreto*; l'*istanza* può essere formalizzata, sempre a cura del soggetto proponente, anche relativamente alle domande la cui istruttoria, alla data della pubblicazione del *decreto* nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, risulti sospesa a seguito delle verifiche previste dall'art. 9, comma 2, lettera a) del *decreto* medesimo. L'attivazione delle procedure finalizzate alla sottoscrizione degli Accordi può essere richiesta in relazione a programmi di sviluppo che prevedano spese e costi ammissibili di importo complessivamente pari o superiore alle soglie individuate al comma 1 dell'art. 9-bis del *decreto*.

All'*istanza*, che dovrà indicare anche le amministrazioni, ivi inclusa la Regione o la Provincia autonoma, potenzialmente interessate al programma d'investimenti, sono allegati:

- a) una breve sintesi del piano di sviluppo, necessaria in particolare ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissibilità del programma, ivi inclusa quella riferita alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 9, comma 6 del *decreto*;
- b) un documento contenente l'individuazione degli elementi utili alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l'attivazione degli accordi di sviluppo di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del *decreto*.

Lo schema d'*istanza* e la struttura essenziale dei predetti documenti sono definiti dall'*Agenzia*, previa informativa alla Direzione generale. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del *decreto*, l'*Agenzia* provvede a trasmettere immediatamente le *istanze* pervenute con i relativi allegati alle Regioni e alle Province autonome ed alle altre amministrazioni interessate, di seguito *Amministrazioni*.

Le *Amministrazioni*, entro 30 giorni dal ricevimento dell'*istanza* comunicano all'*Agenzia* la disponibilità al cofinanziamento dell'iniziativa oggetto dell'Accordo di sviluppo. L'*Agenzia* avrà cura di comunicare alle *Amministrazioni* la sussistenza del predetto termine, specificando che il cofinanziamento dell'iniziativa è condizione per la partecipazione delle amministrazioni suddette alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo.

- **Istruttoria delle istanze**

L'*Agenzia*, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie e la compatibilità delle informazioni fornite, mediante il documento di cui alla precedente lettera a), con le condizioni di ammissibilità previste dal *decreto*, procede a valutare la rilevanza strategica dell'iniziativa secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'art. 9-bis del *decreto*.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo la valutazione, da effettuare sulla base degli elementi trasmessi dal soggetto proponente, sarà pertanto finalizzata a riscontrare la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:



- a) previsione di un significativo impatto occupazionale, riconducibile alla capacità del programma di sviluppo promosso di attivare nuova occupazione incrementale. Tale incremento, riferito alla sola unità locale oggetto del programma di investimenti e che non potrà essere conseguente a decrementi di altri stabilimenti in Italia della stessa impresa istante, né, pena l'inammissibilità del programma, concretare la fattispecie di cui all'art. 13, lett. d del regolamento GBER, dovrà essere calcolato come differenza tra il numero di occupati (in termini di unità lavorative annue) previsti a seguito della realizzazione degli investimenti e quello riscontrabile nell'esercizio sociale antecedente a quello di presentazione della domanda. La significatività dell'impatto occupazionale dovrà essere valutata anche in rapporto alla dimensione aziendale ed alle caratteristiche del settore industriale di riferimento;
- b) capacità di attrazione degli investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale. A tal fine i programmi di sviluppo devono essere proposti da imprese estere ovvero da imprese italiane controllate da soci esteri (persone fisiche o giuridiche che detengano almeno il 51% del capitale sociale dell'impresa controllata); in casi particolari, quali quelli di società quotate, potrà essere considerata anche una quota di possesso inferiore purché tale quota assicuri il controllo della società.
- c) coerenza degli investimenti previsti con il piano nazionale Industria 4.0: a tal fine nell'ambito dei programmi di sviluppo presentati dovranno essere presenti significative quote di investimenti riconducibili alle aree tecnologiche abilitanti definite nel suddetto piano. Al fine dell'individuazione di tali investimenti si potrà fare riferimento ai "beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»" di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

L'Agenzia potrà richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti ed integrazioni, cui l'impresa dovrà corrispondere entro 7 giorni dalla richiesta. In caso di esito positivo delle suddette verifiche, l'Agenzia, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, o delle integrazioni eventualmente richieste, trasmette alla Direzione generale e alle Amministrazioni una propria relazione descrittiva delle valutazioni effettuate sulla base degli elementi progettuali della proposta.

Qualora dalla valutazione effettuata dall'Agenzia risulti che il programma proposto non presenta le caratteristiche di particolare rilevanza strategica di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del decreto, ovvero i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dal decreto, l'Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente, alle Amministrazioni ed alla Direzione generale. In tale caso l'Agenzia provvederà ad esaminare il programma medesimo nel rispetto del criterio cronologico di cui all'art. 9, comma 2 del decreto.

Analogamente, qualora, pur sussistendo i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del decreto, non si pervenga alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, l'Agenzia comunica al soggetto proponente che l'istanza di Contratto di sviluppo sarà istruita nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al citato art. 9, comma 2 del decreto.



- **Negoziazione**

Qualora sia stata acquisita la disponibilità delle *Amministrazioni* al cofinanziamento l'*Agenzia* ne dà tempestiva informativa alla Direzione generale che, sulla base degli elementi evidenziati dall'*Agenzia* ed anche avvalendosi della stessa, può promuovere, tramite l'avvio della fase negoziale con i soggetti sottoscrittori, il perfezionamento dell'Accordo di sviluppo.

Appare peraltro opportuno che l'interlocuzione con il soggetto proponente sia avviata sin dalla fase immediatamente successiva alla presentazione dell'*istanza*.

Analogamente la Direzione generale, in coordinamento con l'*Agenzia*, avvierà l'interlocuzione con le *Amministrazioni* nel più breve tempo possibile e comunque anche prima dell'acquisizione della loro disponibilità al cofinanziamento.

La fase negoziale del procedimento, improntata a modalità attuative orientate alla massima velocità delle decisioni e allo scarso formalismo delle relative procedure, è finalizzata a definire sia gli impegni delle parti pubbliche sottoscrittrici, sia quelli del soggetto privato così come derivanti dal piano di sviluppo, eventualmente modificato a seguito dell'espletamento della fase negoziale.

Nel caso in cui nel predetto termine di 30 giorni le *Amministrazioni* non abbiano espresso la disponibilità al cofinanziamento, l'*Agenzia* ne dà tempestiva informativa alla Direzione generale che, acquisita l'autorizzazione del Ministro, potrà procedere, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del *decreto*, alle successive fasi di sottoscrizione dell'Accordo anche in assenza del predetto cofinanziamento ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 del *decreto*.

- **Redazione e sottoscrizione dell'accordo**

Nell'Accordo, alla cui predisposizione provvederà la Direzione generale con il supporto dell'*Agenzia*, dovranno essere definiti gli interventi programmati, individuando, in particolare, gli impegni delle parti sottoscrittrici, i tempi di attuazione ed il quadro finanziario con indicazione delle risorse necessarie per l'agevolazione del programma di sviluppo e della puntuale ripartizione delle medesime tra le amministrazioni coinvolte nell'Accordo. Nell'Accordo saranno, altresì, indicate le condizioni da rispettare ai fini del mantenimento delle agevolazioni, che dovranno essere riportate anche nella successiva determina di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9, comma 8 del *decreto*.

L'Accordo dovrà prevedere, altresì, l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione e il monitoraggio dell'iniziativa.

- **Fase successiva alla sottoscrizione**

Successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, l'*Agenzia* provvederà ad eseguire l'istruttoria di cui all'art. 9, comma 4 del *decreto*, nel rispetto dei minori termini procedurali a tal fine previsti dal *decreto*. Qualora a seguito della predetta attività istruttoria le spese ed i costi ammissibili effettivamente determinati dovessero risultare di importo inferiore alle soglie individuate al comma 1 dell'art. 9-bis del *decreto*, l'*Agenzia* provvederà a darne immediata comunicazione al Comitato tecnico, che valuterà il permanere dell'interesse sotteso alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo e si pronuncerà in merito al prosieguo dell'iter amministrativo.



- **Sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 4, comma 6 del decreto**

L'introduzione dei nuovi Accordi di sviluppo fa salva la possibilità di sottoscrizione degli specifici accordi di programma già previsti dal *decreto*, alla quale si potrà giungere nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo emarginato indipendentemente dalle dimensioni finanziarie degli investimenti e dalla sussistenza del carattere strategico individuato sulla base degli elementi di cui all'art. 9-bis del *decreto*. Resta fermo che ai fini della sottoscrizione dei detti accordi di programma è necessaria la partecipazione delle Regioni interessate.

L'*Agenzia* dovrà provvedere a dare adeguata informazione ai soggetti interessati, anche attraverso la sezione del proprio sito web dedicata allo strumento agevolativo, dei requisiti e delle procedure per la sottoscrizione degli Accordi di sviluppo.